



## **Decreto Dirigenziale n. 175 del 11/10/2013**

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

Settore 4 Finanze e Tributi

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LE IMPRESE AUTORIZZATE  
ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' BANCARIE.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che

- a. l'art. 17 comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha demandato a decorrere dal 1 gennaio 1999 alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativamente alle tasse automobilistiche non erariali
- b. l'art. 2 del decreto Ministero delle Finanze n. 418 del 25 novembre 1998, al comma 1, prevede che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle Regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi
- c. con delibera regionale n. 886 del 30 giugno 2006 pubblicata sul BURC n. 37 del 14 agosto 2006 la Regione ha definito i presupposti per un modello di gestione della Tassa Automobilistica idoneo a garantire anche una capillare diffusione sul territorio regionale dei punti di riscossione della tassa;
- d. l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con nota del 15 giugno 2011, indirizzata tra gli altri anche alle Regioni, ha auspicato che le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Regioni, consentano il pagamento delle somme loro dovute ampliando gli strumenti e le reti utilizzabili, individuando tra esse anche il pagamento *on line* con carte di credito ed altri mezzi presenti sul mercato;
- e. l'art. 12 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione in legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti imponendo il divieto all'utilizzo di danaro contante per quelli superiori ad € 1.000,00, effettuabili pertanto solo attraverso strumenti elettronici;
- f. la legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, articolo 1, comma 167, pubblicata sul BURC n. 24 del 7 maggio 2013, ha espressamente previsto che la riscossione delle tasse automobilistiche può essere effettuata avvalendosi delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure utilizzando i servizi messi a disposizione dall'Automobile Club d'Italia, quale ente preposto a servizi di pubblico interesse ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 previa sottoscrizione di apposita convenzione che disciplina le modalità di accesso agli archivi, il riversamento delle somme riscosse, nonché i costi a carico dell'utente e le cause di risoluzione;
- g. il successivo comma 168 prevede che i soggetti di cui al comma 167 sono esonerati dal prestare specifiche garanzie per la riscossione delle tasse automobilistiche in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute per lo svolgimento dell'attività creditizia secondo la vigente normativa nazionale oppure per la riconosciuta natura pubblicistica;

### Considerato

che la modalità di riscossione della Tassa Automobilistica attraverso i predetti strumenti di pagamento *on line* in aggiunta agli attuali sistemi di riscossione, oltre a corrispondere a quanto auspicato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la richiamata nota del 15 giugno 2011, consente un miglioramento del rapporto cittadino/Pubblica Amministrazione, attraverso un ampliamento dei servizi offerti ed alla facilitazione degli adempimenti di natura tributaria;

### Ritenuto

di dover procedere, in aderenza a quanto stabilito dalla legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, articolo 1, comma 167, all'approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) che intendono offrire alla Regione Campania il servizio di incasso della tassa automobilistica;

#### **Dato atto che**

- a. in merito, è stato già stato acquisito il necessario parere dell'Avvocatura Regionale reso con nota prot. 2012.0722466 del 03/10/2012, successivamente integrato, su richiesta del Settore Finanze e Tributi con nota prot. 2012.0837279 del 14/11/2012;
- b. nelle more del completamento del procedimento tecnico/amministrativo per l'attivazione del servizio è intervenuta la legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 che ha dettato disposizioni in materia;

#### **Preso atto**

di quanto oggetto della direttiva presidenziale n. di prot. 13178/UDCP/GAB/CG del 10 agosto 2013 in materia di richiesta di pareri all'Avvocatura regionale da parte degli Uffici della Giunta;

#### **Ritenuto, altresì,**

- a. di dover adeguare, nella parte relativa alle premesse, il testo dello schema convenzionale su cui ha reso parere l'Avvocatura Regionale alle sopravvenute disposizioni di cui alla richiamata legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, articolo 1, commi 167 e 168;
- b. opportuno procedere ad adeguare il medesimo testo, senza apportare modifiche di natura sostanziale, al sesto comma dell'art. 3 al fine di renderlo più chiaro ed evitare possibili difficoltà interpretative circa quanto ivi contemplato ed il primo comma dell'art. 6 al fine di renderlo corrispondente alle normative bancarie vigenti in relazione ai sistemi di pagamento oggetto della convenzione da approvare, con particolare riferimento al DLgs n. 11/2010 emanato in attuazione della direttiva 2007/64/CE denominata PSD;
- c. necessario modificare, anche in tal caso senza apportare modifiche di natura sostanziale, il secondo comma dell'articolo 5 al fine di equiparare il compenso previsto per le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria a quello stabilito con dall'art. 5, comma 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999 n. 11 così come modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 12 novembre 2009 n. 186, nonché il secondo comma dell'art. 6 in relazione alla sopravvenute esigenze di natura strettamente tecnico/operativa registrate nelle fasi di test del servizio;

#### **Visto**

- a. la legge n. 449/97;
- b. la legge n. 448/98;
- c. il D.M. n. 418/98;
- d. il D.P.C.M. 25 gennaio 1999 n. 11;
- e. la delibera di Giunta Regionale n. 886/2006;
- f. il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazione nella legge n. 214/2011;
- g. la legge regionale n. 5/2013;
- h. la nota a firma del sig. Presidente della Giunta Regionale prot. 13178/UDCP/GAB/CG del 10/08/2013, trasmessa con prot. 2013.0581357 del 12/08/2013;

### **DECRETA**

Per le motivazioni sopra indicate che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto di cui ne costituisce parte integrale e sostanziale;

2. di rinviare a successivo provvedimento del Dirigente pro-tempore della struttura regionale competente in materia l'approvazione degli allegati tecnici citati nella convenzione, al fine di disciplinare i collegamenti informatici necessari;
3. di delegare il Dirigente pro-tempore della struttura regionale competente in materia alla sottoscrizione della convenzione allegata al presente atto;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla struttura regionale competente in materia per il seguito di competenza ed al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dr. Mauro Ferrara